



VIGILANZA, CONTROLLO E SISTEMA SANZIONATORIO



Organi di vigilanza e controllo

I compiti di controllo in materia di salute e sicurezza e igiene sul lavoro sono espletate, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle Regioni attraverso le Aziende Sanitarie Locali (ASL) e dallo Stato attraverso l'ISPESL (ex), oggi INAIL, gli Ispettorati del lavoro, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

Un'attività solo di accertamento è svolta dall'INAIL per gli aspetti esclusivamente assicurativi.



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

L' istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro:

1. raccoglie e registra, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento;
2. concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro;
3. partecipa alla elaborazione, formulando pareri e proposte, della normazione tecnica in materia;



SINECURA
ASSOCIAZIONE CULTURALE



L' Ispettorato del lavoro è composto da funzionari della Direzione Provinciale o Regionale con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

Verifica e giudica eventuali violazioni in materia lavorativa, allo scopo di favorire il rapporto, e dunque l'accordo, tra datore di lavoro e dipendente.



SPISAL

Presso ogni ASL (o USL) opera il Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPISAL) che svolge le seguenti funzioni:

- ✓ Assistenza e servizi
- ✓ Attività amministrativa/autorizzativa
- ✓ Vigilanza e controlli
- ✓ Attività di Polizia Giudiziaria

UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Gli operatori dei Servizi di Prevenzione delle ASL che svolgono l'attività di vigilanza sono nominati Ufficiali di polizia giudiziaria con decreto del Prefetto (art. 21 Legge 833/78)

La qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria è riferita esclusivamente alla competenza specifica del Servizio Igiene e Sicurezza del Lavoro dell'ASL (SPISAL).

Sono ufficiali di P.G. anche gli ispettori delle Direzioni provinciali del lavoro e i VVF.

Tutti gli Ispettori sono dotati di un tesserino di riconoscimento rilasciato dalla prefettura.

DIRITTI E DOVERI DEL PERSONALE ISPETTIVO

- Accedere ai luoghi di lavoro, senza alcuna limitazione
- Richiedere dati, informazioni, documenti
- Assumere le prime sommarie informazioni testimoniali
- Procedere a rilievi o prelevare campioni
- Impartire le prescrizioni
- Precedere con perquisizioni
- Procedere con i sequestri

Perquisizioni e sequestri possono essere effettuati con delega da parte dell'Autorità Giudiziaria.

Il sequestro preventivo, attivato per prevenire ulteriori o maggiori rischi, è convalidato dal GIP: Giudice delle Indagini Preliminari.

Accertamenti di routine (funzione di polizia amministrativa)

Attività di controllo totalmente antecedente all'emergenza di indizi di reato, rivolta alla prevenzione delle malattie professionali ed alla salvaguardia della salubrità, dell'igiene e della sicurezza negli ambienti di lavoro.

Accertamenti di rilievo penale (funzione di polizia giudiziaria)

Effettuati a seguito di infortuni sul lavoro, denunce di malattia professionale o, comunque, di notizie di reato concernenti la violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.
(Non occorre la certezza, ma è sufficiente l'ipotesi della violazione)

Quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza (ovvero di routine, quindi di polizia amministrativa) previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge devono essere compiuti con l’osservanza delle disposizioni del codice di procedura penale per le attività di polizia giudiziaria.
(Es. La non manutenzione degli estintori).

Nella funzione di polizia amministrativa (controllo di routine), il diritto e le facoltà difensive del datore di lavoro e dei suoi collaboratori sono molto attenuate rispetto a quelle garantite nell’ambito della funzione di polizia giudiziaria.
(accertamenti provocati da una ipotesi di reato)

I COMPITI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA



Nei casi di ipotesi di reato

- Prendere notizia dei reati
- Impedire la prosecuzione del reato (prescrizione, disposizione, sequestro)
- Ricercare gli autori del reato
- Assicurare le prove (perquisizione sequestro, individuazione di testimoni)
- Svolgere indagini disposte o delegate dall'Autorità Giudiziaria
- Dare comunicazione del reato al Pubblico Ministero, senza ritardo.



I COMPITI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

Sospensione dell'attività

L'organo di vigilanza, con l'art. 14 del D.Lgs. 81/08, ha la possibilità di **sospensione dell'attività imprenditoriale**.



Si possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontrino l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 10 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro



Il sistema delle prescrizioni e delle sanzioni

Il D.Lgs. 81/08 prescrive che la violazione degli obblighi previsti costituisce reato: illecito penale.

- Il reato esiste anche in assenza di conseguenze dannose in caso di violazione di norme prevenzionali.
- L'azione penale è obbligatoria in caso di lesioni gravi (prognosi definitiva superiore a 40 gg) o con danno permanente.
- Le violazioni delle norme penali sono sanzionate dalla Magistratura
- La sanzione penale prevista per la violazione delle norme previdenziali è, di norma, un'ammenda ma, nei casi più gravi è previsto l'arresto.

Il D. Lgs. 758/94 prevede il sistema sanzionatorio relativo alle pene alternative dell'arresto o dell'ammenda.

L'ISTITUTO DELL'OBLAZIONE

Consente il pagamento della metà dell'ammenda prevista e l'estinzione del reato.

Il reato viene trasformato in illecito amministrativo.

L'estinzione del reato, senza il coinvolgimento della Magistratura, si attua con l'adempimento alla prescrizione dell'organo di vigilanza e, successivamente, il pagamento di una somma pari ad un quarto della somma massima dell'ammenda stabilita.

L'Ufficiale di P.G. informa il Pubblico Ministero della notizia di reato inerente alla contravvenzione e, successivamente, ne comunica l'adempimento e l'avvenuto pagamento.



PROCEDIMENTO PENALE

Dal momento dell'iscrizione alla Magistratura della notizia di reato il procedimento penale è sospeso sino alla comunicazione dell'ufficiale di P.G. circa l'ottemperanza o meno della prescrizione e dell'avvenuto pagamento della sanzione.

Nel caso di inadempimento della prescrizione l'ufficiale di P.G.

- a) Comunica al P.M. le scadenze dei termini
- b) Il P.M. avvia le procedure di legge
- c) La contravvenzione si estingue al pagamento della somma prevista
- d) Il P.M. richiede l'archiviazione



IL SISTEMA SANZIONATORIO

VERBALE DI CONTRAVVENZIONE

Viene portato a conoscenza:

- Legale rappresentante
- RLS aziendale

- Prescrizione su cosa fare
- Violazione di legge

Tempo necessario

Non adempimento

Adempimento

Segnalazione magistratura

Verifica S.P.I.S.A.L.

Ammissione pagamento

Comunicazione magistratura

Notizia di Reato Verbale

Procedimento sospeso fino a comunicazione S.P.I.S.A.L.

PROCESSO

Pagamento sanzione
(1/4 del massimo)

ESTINZIONE REATO



SINECURA
ASSOCIAZIONE CULTURALE

SANZIONI PER I LAVORATORI

I lavoratori sono puniti:

a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per:

- ✓ non osservanza delle disposizioni e istruzioni del datore di lavoro, dirigenti e preposti
- ✓ ...



SANZIONI PER I LAVORATORI

I lavoratori sono puniti:

a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per:

- ✓ ...

- ✓ non utilizzo corretto delle attrezzature di lavoro delle sostanze e preparati pericolosi, dei mezzi di trasporto nonché dei dispositivi di sicurezza



SANZIONI PER I LAVORATORI

I lavoratori sono puniti:

a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per:

- ✓ ...
- ✓ utilizzo in modo non appropriato dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione



SANZIONI PER I LAVORATORI

I lavoratori sono puniti:

a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per:

- ✓ ...
- ✓ non aver segnalato immediatamente al datore di lavoro, al dirigente e al preposto delle deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione, nonché ogni eventuale condizione di pericolo di cui vengono a conoscenza



SANZIONI PER I LAVORATORI

I lavoratori sono puniti:

a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per:



- ...



- aver rimosso o modificato senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo



SINECURA
ASSOCIAZIONE CULTURALE

SANZIONI PER I LAVORATORI

I lavoratori sono puniti:

a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per:

- ✓ ...
- ✓ aver compiuto di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria e di altri lavoratori



SANZIONI PER I LAVORATORI

I lavoratori sono puniti:

a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per:

✓ ...

✓ non partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro



SANZIONI PER I LAVORATORI

I lavoratori sono puniti:

a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per:

✓ ...

✓ non sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 e comunque disposti dal medico competente



SANZIONI PER I LAVORATORI

I lavoratori sono puniti:

- a) ...
- b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per non esporre la tessera di riconoscimento fornita dal proprio datore di lavoro

